

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO A LOTTI
SEPARATI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI
DIVERSI DELL’ERT FVG**

**ALLEGATO 4f
CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE – VI LOTTO**

**COPERTURA ASSICURATIVA
FURTO COMPAGNIE TEATRALI**

DURATA DEL CONTRATTO:
DALLE ORE 24.00 DEL 31.10.2017
ALLE ORE 24.00 DEL 31.10.2020

SCADENZE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE SUCCESSIVI AL PRIMO
ALLE ORE 24.00 DI OGNI 31 ottobre

PRIMA QUIETANZA
ALLE ORE 24.00 DEL 31.10.2018

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;

ASSICURATO: persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'Assicurazione cioè l'Ente Regionale Teatrale del Friuli V.G. (E.R.T.)

CONTENUTO (BENI): In via esemplificativa e non esaustiva: materiali, attrezzature, merci (esclusi preziosi e denaro) di proprietà od in uso alle compagnie teatrali;

DIPENDENTI: le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione delle sale di pubblico spettacolo teatrale che prestano servizio per l'Assicurato anche in via temporanea;

ESTORSIONE: il reato previsto e definito dall'art. 629 del Cod. Penale quando la violenza o la minaccia, ai fini della consegna dei beni assicurati, sia diretta non solo verso l'Assicurato e/o i suoi dipendenti ma anche verso altre persone purché ciò avvenga all'interno dei locali assicurati;

FURTO: il reato previsto e definito dall'art.624 del Cod. Penale. Peraltro l'indennizzo dei danni materiali e diretti derivanti dal furto dei beni assicurati avverrà a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali stessi:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o simili arnesi od anche di chiavi sottratte con destrezza, con scasso, violenza o minaccia alla persona addetta alla loro custodia anche in luogo esterno ai locali dell'assicurato;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

LOCALI: fabbricati o porzione degli stessi, adibiti a sale di pubblico spettacolo teatrale, compresi palcoscenico e camerini. Sono compresi anche i locali nei quali vi siano contenuti di proprietà della Compagnia teatrale od in uso alla stessa;

MEZZI DI CUSTODIA: armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate;

MEZZI DI CHIUSURA: L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. E con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.;

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

RAPINA: il reato previsto e definito dall'art.628 del Cod. Penale anche quando la violenza o la minaccia alla/e persona/e venga procurata all'esterno dei locali e sia costretta a recarsi nei medesimi;

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

SOCIETA': l'impresa assicuratrice.

PREMESSA

Le coperture di cui alla presente polizza “furto” hanno ad oggetto un accordo cui sono assoggettati i soggetti che gestiscono o programmano direttamente sale di pubblico spettacolo teatrale (*nel nostro caso, l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia*) e le imprese che producono spettacoli teatrali (“compagnie”).

Si tratta dell’art. 14 del c.d. “Accordo tra produzione e distribuzione teatrale del 3 ottobre 1995” (*attualmente in vigore*).

Si specifica, altresì, che la presente polizza si riferisce esclusivamente alla copertura dei rischi di cui alle Condizioni di assicurazione “furto” che di seguito vengono precisate e di cui la Contraente “Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia” (*soggetto che gestisce o programma sale di pubblico spettacolo*) dev’essere in possesso ai sensi del citato art. 14 dell’accordo.

Si precisa, altresì, che i teatri/sale di pubblico spettacolo presso cui si svolgono le rappresentazioni teatrali sono ubicati sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. VALIDITA' DELLA COPERTURA - RESCINDIBILITA' ANNUALE - ESCLUSIONE TACITA PROROGA

Le coperture di cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24:00 del giorno 31.10.2017 e terminano alle ore 24:00 del 31.10.2020. Prima quietanza: 31.10.2018.

Sarà facoltà delle parti di rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Il presente contratto non avrà proroga tacita. Tuttavia, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge, il Contraente potrà richiedere alla Società, entro 90 giorni dalla scadenza del contratto, il rinnovo dello stesso per una durata massima pari a ulteriori due anni, alle medesime condizioni economico-normative. La Società dovrà dare comunicazione scritta al Contraente delle proprie decisioni entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la Società, su richiesta della contraente, è tenuta a prorogare l'assicurazione per ulteriori tre mesi. Fermo il resto.

2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente polizza.

3. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato in caso di esistenza o di stipula successiva di altre polizze coprenti lo stesso rischio, non è tenuto a darne comunicazione alla Società; peraltro, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde secondo quanto previsto dall'art. 1910 Cod. Civ.

4. DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza ancorché il pagamento del relativo premio alla firma avvenga entro il trentesimo giorno da tale data di decorrenza e ciò in deroga all'art. 1901 Cod. Civ.

Le rate di premio successive vanno pagate entro le ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non pagherà il premio entro tali termini l'assicurazione resterà sospesa e riprenda vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze successive.

I premi vanno pagati alla Società assicuratrice o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza; tali modalità sono accettate sia dalla Società delegataria sia dalle eventuali coassicuratrici, con effetto liberatorio per il Contraente.

5. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Comune.

6. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

7. FORO COMPETENTE

In caso di controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione delle presenti condizioni, il Foro competente sarà quello della sede del Comune.

8. CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non diversamente regolato dalle presenti condizioni, valgono le norme di legge.

9. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l'interpretazione più estensiva o più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto previsto dalle condizioni tutte di assicurazione. Si intendono prevalenti le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo

quale presa atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla Coassicurazione.

10. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge 136/2010, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

Ai fini della tracciabilità, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente codice identificativo di gara (CIG) 720931421E.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di bonifici bancari o effettuati tramite Poste Italiane spa, il presente contratto si intende risolto di diritto. Se la Società o gli eventuali subappaltatori hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

La società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La società s'impegna, se del caso, a che gli eventuali subappaltatori del presente appalto comunichino all'Ente i dati del relativo conto corrente dedicato e dei soggetti abilitati ad operarvi.

GESTIONE SINISTRI

11. GESTIONE SINISTRI

Il Contraente deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 15 giorni dal fatto o dal giorno in cui viene a conoscenza. La denuncia, cui faranno seguito le notizie ed i documenti relativi al sinistro e ad ogni atto ritualmente notificato all'Assicurato, deve contenere la narrazione del fatto, la data ed il luogo dell'evento, generalità ed indirizzo delle persone interessate e dei testimoni ed ogni utile elemento relativo al sinistro. Il Contraente farà quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e si impegnerà a conservare le tracce ed i residui del sinistro.

12. CLAUSOLA ARBITRALE

La Società si impegna a svolgere ogni attività idonea a realizzare una amichevole definizione delle vertenze.

In mancanza di accordo sulla liquidazione dei danni, si conviene di deferire la controversia a due periti, nominati uno per parte che, in caso di disaccordo sulla valutazione del danno, ne nomineranno un terzo.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo perito, verrà provveduto dalla Compagnia o dal Contraente (chi lo farà per primo) a chiederne la nomina al Tribunale della sede del Contraente, con spese per quest'ultimo a metà, mentre per quelli di parte ognuno per la propria competenza.

13. MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) Indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
- b) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) Verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti di cui all'articolo "Gestione sinistri".
- d) Verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati.
- e) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo "Clausola arbitrale", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni peritali di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali impregiudicata, in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

14. DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione dei beni danneggiati – con il limite del valore che i beni stessi avevano al momento del sinistro – senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o altri eventuali pregiudizi.

15. TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

16. OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti dal sinistro o comunque da esso danneggiati.

17. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro e l'Assicurato non sia in grado, per cause indipendenti dalla sua volontà, di presentare i certificati rilasciati dalle competenti Autorità, ovvero di presentare certificati di chiusa istruttoria, la Società si dichiara disponibile al pagamento di quanto sia stabilito a termini di polizza. L'Assicurato, per parte sua, si impegna, non appena in possesso della chiusa istruttoria, anche dopo il pagamento dell'indennizzo, a consegnare la stessa alla Società.

18. RECUPERO DELLE COSE ASSICURATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società non appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene così ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

19. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti contraenti la presente polizza possono recedere dall'assicurazione con preavviso di giorni 90 (novanta). In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

CONDIZIONI E GARANZIE

A) Si assicurano a P.R.A. contro furto, furto con scasso, rapina ed estorsione i seguenti beni, descritti a livello indicativo e non esaustivo, senza che ciò possa essere inteso come fatto limitativo ai fini della copertura: materiali, attrezzature, merci (esclusi preziosi e denaro) di proprietà od in uso alle compagnie teatrali.

In relazione a quanto sopra, è operante la copertura con SOMMA ASSICURATA per sinistro e anno assicurativo (ovunque avvenga/no il/i sinistro/i nei modi e luoghi suindicati), con l'inclusione anche della garanzia "assicurazione per conto di chi spetta". € 26.000,00 con reintegro automatico, inteso come facoltà concessa all'Assicurato di reintegrare l'importo sottratto con l'obbligo di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo di premio conseguente.

L'assicurazione è estesa alla rapina avvenuta nei locali quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Franchigia assoluta: € 500,00.

B) Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo e/o colpa grave giudizialmente accertata, nonché i danni commessi od agevolati con dolo e/o colpa grave giudizialmente accertata:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

MEZZI DI CHIUSURA

In caso di sinistro perpetrato attraverso mezzi di chiusura insufficienti, l'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto del 20% sul danno.

In caso di sinistro perpetrato attraverso mezzi di chiusura sufficienti, l'indennizzo sarà pari al 100% anche se nello stabile siano presenti, in altri siti, mezzi di chiusura insufficienti.

FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o PEC (posta elettronica certificata).

SITUAZIONE SINISTRI

Attuale compagnia delegataria: UnipolSai Assicurazioni

Situazione sinistri: dal 31/10/2014 al 31/08/2017 risulta:

Sinistri	Importi pagati/riservati
Nessun sinistro denunciato, riservato, liquidato	

MODALITA' E CONDIZIONI DI OFFERTA

Ad integrazione e completamento di quanto richiesto e precisato nella lettera di invito, l'offerta, per le richieste coperture e con le garanzie e condizioni particolari tutte più sopra indicate dovrà essere così formulata, seguendo il modello di cui all'Allegato 3, in lettere ed in cifre:

- premio lordo complessivo per il periodo dalle ore 24.00 del 31.10.2017 alle ore 24.00 del 31.10.2020: € _____;
- premio annuo lordo: € _____.

Codesta Compagnia vorrà altresì indicare nel modello di offerta di cui all'Allegato 3 quanto segue:

- a. la quota di ritenzione della Compagnia, se inferiore al 100%.

N.B.: l'Amministrazione e si riserva di dar corso o meno alla copertura in relazione ai premi offerti. In caso positivo la gara sarà aggiudicata alla Compagnia che avrà totalizzato complessivamente il punteggio più alto quale somma di quelli attribuiti all'Offerta Tecnica e a quella Economica ai sensi della Lettera d'Invito.